

SENATO DELLA REPUBBLICA

**AVVISO DI PROVA SELETTIVA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLIEVI DA AMMETTERE AD UN
CORSO DI RESOCONTAZIONE PARLAMENTARE**

ART. 1

Numero di posti per il corso di resocontazione parlamentare

1. E' indetta una prova selettiva per l'individuazione di settanta allievi da ammettere ad un corso di resocontazione parlamentare che sarà tenuto in Roma. Il predetto numero di settanta allievi potrà essere superato per ricomprensivi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneità della prova selettiva.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione alla prova selettiva

1. Per l'ammissione alla prova selettiva è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale), conseguito con una votazione non inferiore a 54/60 o a 90/100, ovvero siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale) dall'autorità italiana competente. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i candidati che siano in possesso di diploma universitario o di diploma di laurea, rilasciati dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, economia, scienze politiche, sociologia, filosofia e lettere e filosofia, nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, con votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione equivalente, oppure di diploma di laurea "triennale" o di diploma di laurea "quinquennale" rilasciati dalle medesime facoltà, con votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione equivalente. In tal caso qualora il titolo universitario sia stato conseguito all'estero, dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per i titoli universitari italiani equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - d) abbiano un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni;
 - e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi del successivo articolo 10.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande di partecipazione alla prova selettiva.

3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura selettiva la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 3

Domanda di partecipazione alla prova selettiva

1. La domanda di partecipazione alla prova selettiva deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
 - a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
 - b) sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.Senato.it/info/concorsi/indice.htm>).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica – Codice R1 – (via Giustiniani, n.11 – 00186 ROMA), a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale “Concorsi ed esami”), esclusivamente, e sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici;
 - e) il possesso dell'idoneità fisica all'attività di stenografia ai sensi dell'articolo 10;
 - f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), allegando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza;
 - g) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese o francese – relativamente alla quale intendono rispondere ai 20 quesiti di lingua, oggetto della prova selettiva di cui all'articolo 8;

- h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative alla prova selettiva;
 - n) gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.
6. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
7. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

ART. 4

Irricevibilità delle domande

1. Non sono prese in considerazione:
- a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica;
 - b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento;
 - c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
 - d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
 - e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale “Concorsi ed esami”);
 - f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale “Concorsi ed esami”).

ART. 5

Cause di esclusione dalla prova selettiva

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dalla prova selettiva con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dalla prova selettiva i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con la votazione di almeno 54/60 o 90/100;
 - d) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a quella minima richiesta, di uno dei titoli universitari indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente;
 - e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per i suddetti diplomi equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il titolo universitario richiesto. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare altresì a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il titolo universitario richiesto equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione minima richiesta;
 - f) che abbiano un'età inferiore ai 18 anni o superiore ai 30 anni (compimento del trentesimo anno);
 - g) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego ai sensi dell'articolo 10;
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito con la votazione di almeno 54/60 o 90/100;
 - i) che non abbiano indicato nella domanda, qualora la votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a quella minima richiesta, di essere in possesso di uno dei titoli universitari indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente;
 - l) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero;
 - m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
 - n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 10.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, possono integrare le domande di

ammissione alla prova selettiva. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima data.

4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi alla prova selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di ammissione.

ART. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.
2. La Commissione esaminatrice aggrega esaminatori esperti per gli esami di lingua ai fini della sola prova selettiva. La medesima Commissione esaminatrice aggrega esaminatori esperti per le prove di stenografia che si svolgeranno dopo il primo ed il secondo semestre del corso.

ART. 7

Diario della prova selettiva

1. Nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 17 giugno 2003 viene data comunicazione del diario della prova selettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova selettiva, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilità della domanda ovvero di esclusione dalla prova selettiva sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 17 giugno 2003, muniti:
 - a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
 - b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere con le quali è stata spedita la domanda di ammissione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

5. La convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi. La notifica ai candidati dei risultati della prova selettiva avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 17 giugno 2003.

ART. 8

Prova selettiva

1. I candidati ammessi alla prova selettiva sono chiamati a sostenere una prova consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla ed in 20 quesiti a risposta multipla volti a verificare la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato all'atto della domanda tra le seguenti: inglese o francese.
2. La durata della prova selettiva viene stabilita dalla Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova selettiva, viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova selettiva non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova selettiva.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati può comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non è consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione – ivi compreso l'annerimento della casella corrispondente alla lingua straniera prescelta – comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente.
6. Sono ammessi al corso di resocontazione parlamentare i candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 42 punti, si sono classificati fino al 70° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di settanta ammessi potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile della graduatoria.

ART. 9

Corso di resocontazione parlamentare

1. Il corso di resocontazione parlamentare – stenografica e sommaria – avrà la durata di dodici mesi. Quanto alla resocontazione stenografica, il corso sarà impostato sull'impiego della tecnica di stenotipia "Michela", adattato al *software* di decodifica degli stenogrammi *Total Eclipse* e sull'utilizzazione del *software* per il riconoscimento vocale IBM *ViaVoice* in dotazione all'Amministrazione.

ART. 10

Accertamenti sanitari

1. I candidati idonei sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare l'idoneità fisica, con particolare riguardo alla vista, all'udito ed alla fonazione, nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nell'attività di stenografia.

ART. 11

Ammissione al corso

1. I candidati idonei che risultino in possesso dei requisiti richiesti e dell'idoneità fisica sono ammessi al corso e sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche secondo l'orario – che, per il primo semestre, comunque non è superiore alle quattro ore giornaliere – e le modalità che vengono stabiliti dal Direttore del corso.
2. La mancata frequenza del corso – anche se dovuta all'assolvimento degli obblighi di leva – costituisce motivo di esclusione dal corso stesso. Nel caso si verificano limitate assenze dal corso il Direttore valuta – in considerazione della durata dell'assenza stessa – se ciò venga a costituire motivo di esclusione.
3. L'iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite. L'Amministrazione, inoltre, conferirà ai candidati non residenti nella provincia di Roma che si siano classificati tra i primi trenta ammessi in ordine di graduatoria nella prova selettiva e solo per il primo semestre del corso, una borsa di studio pari alla somma di euro 700 lordi mensili. A tal fine si terrà conto della residenza in atto alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande di partecipazione. Per gli allievi ammessi a frequentare il secondo semestre l'Amministrazione conferirà una borsa di studio pari alla somma di euro 700 lordi mensili. L'erogazione della borsa di studio per il secondo semestre è limitata agli allievi non residenti nella provincia di Roma che si siano classificati tra i primi trenta nella graduatoria dei punteggi complessivi conseguiti nelle prove finali del primo semestre.
4. Sia per il primo sia per il secondo semestre l'erogazione della borsa di studio è condizionata all'effettiva frequenza attestata dal Direttore del corso. In ogni caso non potrà essere erogata – neppure in modo parziale – alcuna borsa di studio per gli allievi che risultino assenti, ancorché per ragioni motivate, a più del 10 per cento delle lezioni programmate nel mese di riferimento.

ART. 12

Prove del corso

1. Alla scadenza del primo semestre del corso, gli allievi che hanno frequentato le lezioni giornaliere sono sottoposti alle seguenti prove:
 - a) stenografia, con le modalità di cui all'articolo 9;
 - b) resocontazione sommaria.
2. A ciascuna delle predette prove è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Sono ammessi a frequentare il secondo semestre del corso gli allievi che avranno riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti e un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna singola prova.

3. Alla scadenza del secondo semestre del corso gli allievi che hanno frequentato le lezioni giornaliere sono sottoposti alle seguenti prove:
 - a) stenografia, con le modalità di cui all'articolo 9;
 - b) resocontazione sommaria.
4. A ciascuna delle predette prove è attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Le prove si intendono superate se l'allievo riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti e un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna singola prova.
5. Il superamento delle prove del secondo semestre costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'attestazione di frequenza con profitto del corso di resocontazione parlamentare. Il possesso della predetta attestazione non costituirà requisito per l'ammissione al concorso a posti di Stenografo parlamentare con mansioni di resocontista, al quale potranno partecipare coloro che risulteranno in possesso, oltre che del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito con una votazione non inferiore a 54/60 o a 90/100, almeno del diploma universitario di durata triennale conseguito all'interno delle facoltà e con la votazione minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). L'attestazione di frequenza con profitto del corso di resocontazione parlamentare costituirà titolo di preferenza a parità di merito, ai fini della graduatoria finale del predetto concorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.
6. La Commissione esaminatrice, con i soli esaminatori esperti di stenografia, stabilisce il diario e la durata delle prove di cui al comma 1 e al comma 3, nonché i parametri tecnici e le modalità di svolgimento delle stesse, dandone comunicazione agli allievi almeno 15 giorni prima della loro effettuazione. Le comunicazioni fornite agli allievi durante il corso assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 13

Notifica del risultato delle prove

1. Il risultato delle prove è notificato a mezzo di affissione all'albo del Servizio del Personale, ovvero con comunicazione scritta, ovvero secondo le modalità fornite agli allievi durante lo svolgimento delle prove del primo semestre del corso ovvero secondo le modalità fornite agli allievi durante il medesimo corso.

ART. 14

Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura selettiva e della valutazione delle prove del corso, è proponibile ricorso, per soli motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.

ART. 15
Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva e della valutazione delle prove del corso – ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica – se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura selettiva e di valutazione delle prove del corso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

ART. 16
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura selettiva. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

ART. 17
Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm>) o telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).

Roma, 25 marzo 2003

Il Presidente: PERA

Il Segretario Generale: MALASCHINI